

Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Gela in liquidazione

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N° 41 DEL 08/01/2019

**OGGETTO : Lite Consorzio ASI Gela c/Saraceno Domenico – Sentenza
n. 713/18 Corte D'Appello CL (RG 498/11)
Rinuncia a proporre appello per Cassazione-**

Vista la L.R. 12.01.2012, n. 8 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 04.01.1984, n. 1 e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. n. 688 del 11/05/2018 (G.U.R.S. n.25 del 08/06/2018) dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, con il quale il Dott. Francesco Gallo, Dirigente di 1° fascia dell'I.R.S.A.P., è stato nominato Commissario Liquidatore del Consorzio Asi di Gela in liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della Legge regionale 12 gennaio 2012, n.8, come modificata dall'art.19 della Legge regionale 17 maggio 2016, n.8;

Vista la Sentenza n.713/2018 (RG 498/11) della Corte d'Appello di Caltanissetta, che conferma la Sentenza n.44/2011 del Tribunale di Gela e condanna questo Consorzio ASI di Gela in liquidazione al pagamento di quanto dovuto in favore di Saraceno Domenico oltre alle spese del giudizio d'appello;

Visto il parere reso dall'Avv. Liliana Bellardita (prot. ASI n. 4 del 08/01/2019), legale incaricato dall'ente nel giudizio de quo, che riferisce che dal momento che le ragioni di censura sono tutte legate al merito e nella impossibilità di ottenere una rivalutazione nel merito nel ricorso per cassazione esprime parere negativo in ordine all'opportunità di ricorrere alla Suprema Corte;

Ritenute valide e condivisibili le motivazioni addotte dal legale incaricato e ritenuto, inoltre, che il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione comporterebbe esclusivamente un aggravio di spese per il Consorzio;

DETERMINA

RINUNCIARE al giudizio di appello innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 713/2018 (rg 498/11) che condanna questo Consorzio ASI di Gela in liquidazione al pagamento di quanto dovuto in favore di Saraceno Domenico.



Il Commissario Liquidatore

Dott. Francesco Gallo

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856
Codice IPA fattura elettronica UFJ8ZM

Tel. 0933921480
Fax. 0933921483
mail: gela@irsapsicilia.it
pec: gela@pec.irsapsicilia.it



Da "PEC Bellardita" <liliana.bellardita@legalmail.it>

A ""asigela"" <asigela@pec.it>

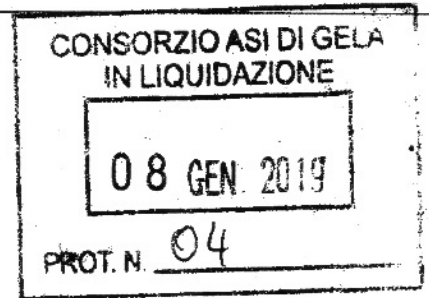
Data lunedì 7 gennaio 2019 - 18:33

R: CONSORZIO C/ SARACENO. NOTIFICA SENTENZA DI APPELLO. TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE. RICHIESTA PARERE.

Spett.le Consorzio Asi Gela

Alla C.A. del Commissario Liquidatore

Dr. Francesco Gallo



Facendo seguito alla richiesta di mio parere in ordine alla opportunità di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n. 713/2018 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 12.11.2018 nel giudizio di impugnazione vertente tra Consorzio Asi, in liquidazione contro Ing. Domenico Saraceno, si rassegna quanto segue.

Il ricorso per cassazione è uno strumento che consente di impugnare le sentenze pronunciate in grado di appello solo per errori di diritto non essendo possibile dinanzi a la suprema corte valutare nuovamente il merito della controversia.

I motivi di impugnazione per cassazione possono così sintetizzarsi:

Per motivi attinenti alla giurisdizione;

Per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

Per nullità della sentenza o del procedimento;

Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nel caso che ci riguarda, le motivazioni legate all'impugnazione in secondo grado attecchivano nello specifico:

- 1) Alla errata considerazione da parte del giudice di primo grado che l'incarico affidato all'ing. Saraceno, avente ad oggetto il collaudo statico, non era un nuovo incarico ma era un incarico attinente ed in prosecuzione al collaudo tecnico amministrativo a suo tempo conferito al professionista dalla ex CASMEZ ed ereditato dal Consorzio Asi;
- 2) Strettamente collegato al primo motivo di cui sopra, si censurava, altresì, la configurazione di una novazione nel rapporto professionale tra le parti a seguito delle cessate funzioni della Cassa per il Mezzogiorno in favore dell'allora Consorzio Asi piuttosto che di una semplice successione di parti nel contratto;
- 3) Con il terzo motivo si censurava un comportamento inadempiente da parte dell'ing. Saraceno che incideva sull'ammontare della liquidazione spettante per la prestazione resa;
- 4) Con il quarto e ultimo motivo si censurava la condanna alle spese in danno dell'opponente rispetto a quanto già indicato in decreto ingiuntivo.

Le motivazioni, pregnanti, in realtà sono le prime due e attengono tutte al merito della questione.

Le stesse venivano dal giudice dell'impugnazione rigettate ritenendo di condividere in pieno le argomentazioni del giudice di primo grado e richiamando a proprio sostegno tanto la CTU esperita nel corso del giudizio di primo grado, nella quale l'ausiliario del giudice, richiamando la Delibera del 25 maggio 1988 contenente l'atto di trasferimento delle funzioni dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno al Consorzio Asi, ha concluso che si trattasse di nuovo incarico quello fornito dal Consorzio Asi all'ing. Domenico Saraceno, evidenziando come sopra menzionata Delibera "lasciava libero il Consorzio di confermare o meno gli incarichi, non operando tale deliberazione una cessione dei contratti che Casmez aveva in corso, tanto che il nuovo Consorzio ha dovuto procedere, anche in caso di conferma, a nuovi incarichi e nuovi contratti".

La circostanza che si trattasse di nuovo incarico conferito dal Consorzio Asi all'ing. Saraceno trovava ingresso nel giudizio anche attraverso le dichiarazioni rese dai testi Arch. Tortorici, Ing. D'Anna e Ing. Faraci che hanno tutti confermato che quello affidato all'ing. Saraceno rappresentava un nuovo incarico professionale regolato dall'art. 7 della legge 1086/1971.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, dal momento che le ragioni di censura sono tutte legate al merito e nella impossibilità di ottenere una rivasitazione nel merito delle questioni nella fase del ricorso per cassazione e, altresì, in assenza di una delle motivazioni, sopra elencate, che possono, nel caso in specie, motivare un ricorso in cassazione, **si esprime parere negativo** in ordine alla opportunità di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n. 713/2018 pubblicata in data 12.11.2018 dalla Corte di Appello di Caltanissetta.

Tanto si doveva.

Distinti saluti.

Avv. Liliana Maria Ausilia Bellardita

Da: asigela [mailto:asigela@pec.it]

Inviato: giovedì 20 dicembre 2018 10:17

A: liliana.bellardita@legalmail.it

Oggetto: CONSORZIO C/ SARACENO. NOTIFICA SENTENZA DI APPELLO. TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE. RICHIESTA PARERE.

Con la presente si trasmette in allegato, la nota in oggetto.